

Tribunale di Verona, 19 novembre 2012. Estensore Andrea Mirenda.

Usura - Determinazione della soglia - Modalità - Utilizzo delle rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia sino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2 bis della legge 28 gennaio 2009.

*La determinazione della soglia dell'usura sog-
giace alle metodiche di rilevazione fissate dai
decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni
trimestrali della Banca d'Italia e ciò fino a
quando la rilevazione del tasso effettivo glo-
bale medio non seguirà le nuove disposizioni
onnicomprensive di cui al secondo comma
dell'articolo 2 bis della legge 28 gennaio
2009, n. 2. Da ciò consegue che il dovere di
conformarsi, nel calcolo dei tassi, al criterio
cd. "all inclusive" di cui alla legge 7 marzo
1996, n. 108, è operante esclusivamente per il
periodo successivo alla adozione del regola-
mento di cui al citato articolo 2 bis.*

Omissis

n. 3314/09 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;

ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;

osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole que-

stioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata ¹;

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;

richiamato, quindi, il contenuto della citazione volta a far accertare, oltre alla nullità/ineffica-

¹ La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.

Cassazione civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145
Ed ancora, si veda la recentissima Cass. civ., Sez. II, 4 luglio 2012, n. 11199: 1. - *Il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione semplificata nella decisione dei ricorsi. L'utilizzo di tale modello -sorto per esigenze organizzative miranti a dare una risposta all'arretrato della cassazione civile e a contenere i tempi di trattazione dei procedimenti entro termini di durata ragionevoli, nel rispetto del principio costituzionale stabilito dall'art. 111 della Costituzione - si giustifica in relazione al fatto che entrambe le impugnazioni, quella in via principale e quella in via incidentale, non richiedono l'esercizio della funzione nomofilattica: esse infatti, quando non deducono vizi di motivazione, sollevano questioni la cui soluzione comporta l'applicazione di principi già affermati in precedenza da questa Corte, e dai quali il Collegio non intende discostarsi. La motivazione semplificata non è preclusa dalla particolare ampiezza degli atti di parte (111 pagine è la lunghezza del ricorso principale, il controricorso e ricorso incidentale raggiungono le 64 cartelle, e la memoria illustrativa, meramente iterativa del ricorso principale, è di 36 pagine), perché detta ampiezza -che certamente, pur non ponendo un problema di formale violazione delle prescrizioni formali dettate dall'art. 366 cod. proc. civ., non giova alla chiarezza di tali atti e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio- non è affatto direttamente proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economica delle questioni veicolate, e si risolve soltanto in una inutile e disfunzionale sovrabbondanza, infarcita di continui e ripetuti assemblaggi e trascrizioni degli atti defensionali, delle sentenze dei gradi di merito, delle prove testimoniali, della consu-*

cia del contratto di apertura di credito in conto corrente n. 202285 e successivi rinnovi, l'indebito applicazione di interessi, commissioni, competenze e commissione di massimo scoperto maturati dal 2 gennaio 2004 sul conto corrente predetto, con la condanna conseguente della convenuta:

- a) al risarcimento del danno di euro 65.000,00 per l'illegittima segnalazione alla centrale rischi presso la Banca d'Italia;
- b) alla restituzione della somma di euro 47.138,21 per indebite commissioni di massimo scoperto di cui agli estratti conto prodotti;
- c) infine, al risarcimento del danno per applicazioni di tassi usurari, quantificato in via di equità in euro 60.000,00;

richiamato il contenuto della comparsa di risposta della banca convenuta la quale ha, innanzitutto, prodotto i documenti da 4 a 12 (vedi DOCC. in atti), attestanti come la linea di credito concessa all'attore - lungi dall'essere il risultato di una scelta unilaterale della banca - si fondasse invece sui patti di cui alle lettere-contratto sottoscritte dal Pz., patti nei quali risultano specificati per iscritto i tassi di interesse applicati come pure la simmetria periodica degli interessi attivi/passivi, secondo legge; osservato, quanto all'eccepito indebito aumento unilaterale dei tassi, come - in primis - la documentazione versata in atti da ambo le parti dia conto dell'infondatezza del rilievo, per esservi stata, in primo luogo, ogni volta apposita convenzione ad hoc; in secondo luogo, perché, in fatto, il tasso iniziale (fissato inizialmente nella percentuale del 13,15%: doc.4), discese poi, in sede di successivi rinnovi convenzionali, alla minor soglia del 9% (prima variazione del 15 luglio 2004: doc. 5), per assestarsi quindi definitivamente, in sede di ultimo rinnovo, al tasso dell'11% (v. doc. in atti);

che, dunque, resta altresì comprovato il carattere tendenzialmente non peggiorativo delle successive rimodulazione dei tassi praticati, nel rispetto dei principi delineati dalla normativa sulla trasparenza bancaria;

rilevato che non è stata fornita prova alcuna del danno sofferto dall'attore per responsabilità precontrattuale (qui da diniego di mutuo, al

lenza tecnica e dei suoi allegati planimetrici.

quale, tuttavia, ha fatto seguito non già il temuto credit crunch in suo danno bensì cospicua apertura di credito in conto corrente) e contrattuale (per illegittima segnalazione del Pz. alla Centrale Rischi, dovendosi qui ritenere, oltretutto, che la banca abbia adempiuto al preciso dovere di cui all'art.1 della Circolare Banca Italia n. 196/91, in ragione della sensibile posizione creditoria odierna, alla quale conseguiva necessariamente la segnalazione contestata);

osservato, ancora, come - nella fattispecie in esame - si abbia riguardo a contratto di conto corrente "affidato", giusta l'apertura di credito di euro 65.000 pacificamente descritta da entrambe le parti;

che, pertanto, ricorre la giustificazione causale dell'applicata commissione (qui operante, a ben vedere, come "commissione di affidamento", trattandosi di remunerazione per l'obbligo espressamente assunto dalla banca di tener disposizione dal correntista la provvista ricordata per il periodo convenzionalmente determinato, la cui astratta validità, in linea di principio, supera anche il severo vaglio repressivo dell'art.2 bis della L. 2/2009, senza che assuma rilievo il fatto - pure eccepito dall'opponente - che il beneficiario ne abbia fruito in unica soluzione, non potendo la scelta gestionale del medesimo, chiaramente rimessa alla sua discrezione, incidere sulla natura del rapporto di affidamento);

osservato, quanto all'eccepito superamento dei tassi soglia (il cui saggio "convenzionale" dichiarato si colloca sotto la soglia fissata dei vari decreti ministeriali via via emanati nel tempo), come giochi all'evidenza rilievo essenziale, nella fattispecie concreta in esame, la modalità di calcolo del TEG;

osservato che la consulenza tecnica di parte (in atti), a cui l'attore affida il ricalcolo del TEG onde comprovare l'avvenuto e ripetuto superamento della soglia di usura, muove dalla deliberata disapplicazione delle note Istruzioni e rilevazioni trimestrali emanate sul punto dall'Istituto di Vigilanza, ai sensi dell'art.2, comma 1, della L. 108/96;

che tale intento l'opponente giustifica in diritto con l'applicazione diretta, in via alternativa, del precetto di cui all'art. 2 cit., ispirato al principio di omnicomprensività e inclusività delle commissioni e remunerazioni " a qualsiasi tito-

lo” dovute, ai fini della determinazione del tasso di interesse;

osservato, peraltro, che la tesi, pur muovendo da un corretto richiamo della lettera della norma, dimentica tuttavia di menzionare che la Banca d’Italia, nell’esercizio di quelle rilevazioni trimestrali del tasso effettivo globale medio “per operazioni della stessa natura” specificamente contemplate dalla norma di legge richiamata, non annovera, per quanto qui interessa, la c.m.s. nel saggio del T.E.G. (v. ad es. il par. C5 delle Istruzioni, versione febbraio 2006), facendola invece oggetto di autonoma rilevazione finalizzata all’enucleazione di una specifica soglia usuraria ad hoc, all’evidente fine di non omogeneizzare categorie di interessi pecuniari finanziariamente disomogenei (si pensi, ad es., a quelli che accedono al mutuo fondiario familiare per l’acquisto della prima casa rispetto a quelli, assai diversi financo sul piano ragionieristico, derivanti da apertura di credito in conto corrente in favore di impresa commerciale);

che la diversità ontologica della commissione di affidamento dal novero degli “interessi” (ai quali può invece essere astrattamente ricondotta, in linea di principio, la c.m.s., volta a compensare i c.d. picchi di utilizzo) e la sua più corretta riconducibilità alla categoria degli “oneri remunerativi” è sottolineata, poi, oltre che da Cass. 18.1.2006 n. 870, a cui si rinvia per brevità, anche da attenta dottrina che, nel descrivere il sistema ante riforma ex lege 2/2009, precisava come “ostavano al contempo anche ragioni logiche matematiche all’inclusione della commissione nel t.e.g.. Stante la sua configurazione, invero, essa risultava senza dubbio irriducibile al primo elemento della formula algebrica di calcolo del tasso effettivo, proposta nelle citate Istruzioni della Banca d’Italia, ossia agli interessi, giacchè rappresentava una variabile del tutto eterogenea rispetto ad essi, tra l’altro suscettibile di alterarne esponenzialmente la dimensione percentuale, in misura inversamente proporzionale all’entità della forbice tra questo e la media dell’utilizzo. E parve risultare anche estranea, per ragioni logiche, al secondo elemento della formula, in quanto gli oneri venivano calcolati in funzione dell’accordato, mentre la commissione rappresentava una funzione del godimento”

che già questo basterebbe, allora, per evidenziare la fragilità “logica” della tesi avversata, la quale, muovendo da una interpretazione “monca” dell’art.2, c.I, cit. (lì dove afferma apoditticamente il conflitto del *modus operandi* della Banca d’Italia con la L.108/96 richiamata, nonostante quella legge esiga la rilevazione comparata di “operazioni della stessa natura”), sindaca il rispetto del tasso-soglia legale “all inclusive”, facendo uso, tuttavia, di un parametro - il TEG - che, a torto o a ragione, non contempla, verrebbe fatto di dire “programmaticamente”, alcuni degli oneri accessori che in quel “coacervo” inclusivo l’attore invece immette, con evidente risultato artificioso per l’illogica eterogeneità dei dati posti a confronto. In definitiva e in altre parole, per accedere correttamente alla tesi avversata occorrerebbe discostarsi dalle rilevazioni del TEG di cui ai decreti ministeriali, rivedendolo “in aumento” - attraverso idonea CTU - in forza dell’inclusione in esso del valore medio nazionale delle c.m.s., per poi comparare i numeri così ottenuti con i tassi “all inclusive” predicati ex art. 644 c.p. La qual cosa condurrebbe, come acutamente è stato rilevato, al risultato paradossale “che il tasso soglia effettivo si innalzerebbe per tutti i contratti, rendendo leciti in contratti non bancari, dove non viene fissata la c.m.s., anche tassi che, esclusa la c.m.s. dal TEG, invece, sarebbero stati usurari”;

osservato, poi, che a chiudere l’infuocato dibattito giurisprudenziale innescatosi sul tema ², è giunto l’art. 2 bis, comma secondo, ultima parte, della L. 2/2009 secondo cui “Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente

² Nel corso del quale si sono registrate recenti pronunce della Cassazione penale le cui conclusioni non paiono, tuttavia, condivisibili in quanto, a sommo avviso di questo giudice, prima facie lesive del principio “*nul lum crimen sine lege*”, posto che la norma incriminatrice dell’art. 644 c.p. si implementa contenutisticamente della “regola” via via enucleata - sempre ex lege 108/96, per quanto detto sopra - dai Decreti Ministeriali di recepimento delle menzionate Rilevazioni dell’Istituto di Vigilanza, sicchè l’osservanza, da parte degli operatori, dei tassi-soglia così individuati deve ritenersi automaticamente rispettosa della norma penale citata

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni (n.b. enfasi dell'estensore)"; osservato, così, come non vi sia margine per dubitare del significato chiarificatorio della disposizione testè citata, destinata al "traghetamento" – per usare una felice espressione di acuta dottrina - verso il nuovo regime "all inclusive" introdotto con la prima parte del comma secondo della norma esaminata (recita la norma "2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.") . Il legislatore, invero, nel ridisciplinare con il comma primo dell'art. 2 L. cit. le commissioni di affidamento (o dette in altro modo, commissioni di mancato utilizzo: c.m.u.) e di massimo scoperto (per un verso, sancendo la nullità delle clausole prive di giustificazione causale in assenza di conto affidato ovvero, in caso di utilizzo affidato, qualora l'esposizione debitoria del cliente non superi i trenta giorni; per l'altro, per sintesi sottrattiva, definitivamente codificando la validità delle clausole regolatrici del corrispettivo dell'affidamento purchè predeterminato con patto scritto, omnicomprendivo e proporzionale all'importo e alla durata di esso e purchè siano parimenti predeterminati gli interessi sulle somme effettivamente utilizzate), affronta, di riflesso (a ciò costretto dal florilegio giurisprudenziale delle liti), l'annoso tema delle modalità di calcolo della soglia di usura non già, come taluni Autori sembrano ritenere, per legittimare confusamente e genericamente un indefinito sistema normativo precedente (con esegesi che, ove accolta, finirebbe paradossalmente per rimpallare ancora una volta sulla giurisprudenza la diatriba sul "quomodo" legale di quel calcolo), bensì, più semplicemente, per confermare, in via transitoria e pro praeterito, che la soglia usuraria soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai de-

creti ministeriali recettivi delle criticate rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia, fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non seguirà le nuove disposizioni omnicomprendive di cui all'incipit del secondo comma³;

ribadita quindi la sicura liceità del calcolo del TEG secondo la disciplina previgente (in senso conf., v. anche Trib. Napoli 4.11.2011, in Giur. Merito, 2011, 4, 983, annotata), non resta che prendere atto del rispetto del tasso-soglia, sia per interessi che per c.m.s., nel corso del rapporto bancario inter partes, come emerso dalla c.t.u. a tal fine espletata, alla quale non hanno fatto seguito osservazioni di sorta dei CTP, per l'effetto della confermata esposizione debitoria del Pz. per complessivi € 103.689,85 (v. rel. Dott. Aldegheri, depositata il 13.7.2011); va accolta, in pari misura, la domanda riconvenzionale condannatoria della banca; possono essere compensate le spese di lite, alla luce delle severe oscillazioni giurisprudenziali in materia, rese ben evidenti, da ultimo, da Cass. pen. 19.2.2010 n. 12028, approdata ad esiti interpretativi diametralmente opposti a quelli qui raggiunti in punto soglia di usura; le spese di c.t.u., come liquidate, vanno poste definitivamente, di contro, a carico dell'attore soccombente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, respinge la domanda dell'attore e, in accoglimento della riconvenzionale della banca convenuta, lo condanna a pagare a Banco Popolare di Verona la somma capitale di € 103.689,85; compensa le spese di lite e pone definitivamente a carico dell'attore le spese di ctu, come liquidate.

Così deciso, in Verona, il 26/11/2012

Il Giudice est.

Dott. Andrea Mirenda

*

³ Scrive ancora, a conforto, autorevole dottrina che "il richiamo espresso al perdurante valore delle disposizioni anteriori, per contro, parrebbe sostenuto dall'implicita valutazione di avere viceversa introdotto una novità regolamentare, di cui sia opportuno evitare ogni applicazione retroattiva.